

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL CONSORZIO

PIEMONTE JAZZ

Il giorno 20/06/2022, alle ore 10,00, si svolge, mediante mezzi di telecomunicazione, l'assemblea straordinaria del CPJ, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione modifiche dello Statuto in conformità alle indicazioni fornite dall'Ufficio RUNTS.

2) Varie ed eventuali.

Sono presenti in collegamento:

l'Avv. Renato Rolla, in rappresentanza dell'A.N.C.o.S. A.P.S.-Comitato Prov.le di Torino;

il Sig. Fulvio Albano, in rappresentanza del Jazz Club Torino, dell'Associazione Musicale Arsis e della Torino Jazz Orchestra;

il Sig. Daniele Ciuffreda, in rappresentanza dell'Associazione Blu Room;

la Sig.ra Francesca Lensi, in rappresentanza dell'Associazione Professional Drums;

la Sig.ra Monica Fabbrini, in rappresentanza dell'Associazione Jazz School,

il Sig. Franco Rabezzana, in rappresentanza della Srl Rabezzana;

il Sig. Luigi Tassarollo, in rappresentanza dell'Associazione Goitre;

il Sig. Ugo Viola, in rappresentanza del Moncalieri Jazz Festival.

Viene nominato a presiedere l'Assemblea il Sig. Rolla Avv. Renato con l'assistenza del Segretario Sig.ra Giada Domenica, che assume temporaneamente tale carica ai fini del presente verbale.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e verificata l'identità dei partecipanti, dichiara l'Assemblea del Consorzio Piemonte Jazz validamente costituita, in quanto sono presenti in collegamento tutte le associazioni iscritte in regola con il pagamento della

quota annuale. Successivamente, rende edotti i presenti della questione posta all'ordine del giorno:

PUNTO 1. Lo Statuto del CPJ era già stato oggetto di modifiche per adeguarlo alla normativa del Terzo Settore. Successivamente, veniva presentata istanza per l'iscrizione al RUNTS e, al riguardo, l'Ufficio preposto con nota n. 20935 del 31/05/2022 rilevava alcune criticità ostative all'accoglimento dell'istanza.

Nello specifico, veniva rilevata l'assenza di esplicita indicazione dei destinatari dell'attività del Consorzio; l'assenza di specifica indicazione delle percentuali relative alle associazioni consorziate; l'errata indicazione del quorum richiesto per le delibere assembleari relative allo scioglimento. Pertanto, il Presidente dà lettura degli articoli dello Statuto modificati, nonché di alcune rettifiche di forma apportate allo stesso.

L'Assemblea approva all'unanimità dette modifiche che, di conseguenza, vengono inserite nella nuova versione dello Statuto che viene approvato nel suo complesso all'unanimità.

L'Assemblea conferisce mandato al Presidente di provvedere ai necessari incombenzi per la registrazione del nuovo Statuto e per il successivo invio dello stesso all'Ufficio del RUNTS.

Alle ore 11,40, terminato l'argomento all'ordine del giorno, viene dichiarata chiusa la riunione dell'Assemblea.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



Registrato a Torino Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROV.LE I DI TORINO - UFF. TERRITORIALE TORINO 3

22 GIU. 2022

Serie 3 n. 3693

versati €

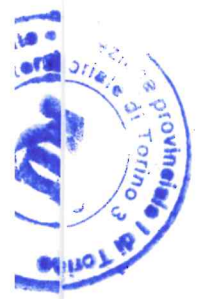
€ 7500

di cui per diritti

2

IL DIRETTORE FUNZIONARIO

KIRK MORELLI



STATUTO DEL CONSORZIO PIEMONTE JAZZ

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituito un Consorzio volontario, senza scopo di lucro, denominato "PIEMONTE JAZZ", che è disciplinato dal presente Statuto.

Il Consorzio è costituito e organizzato in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi degli artt. 35 e segg. del D.lgs. 03/07/2017 n. 117 e, quindi, nel prosieguo viene denominato in acronimo "CPJ A.P.S."

Il Consorzio adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna del medesimo.

Art. 2 – SEDE

Il Consorzio ha sede legale in Torino. Potranno essere istituite, da parte del Consiglio Direttivo e senza alcuna formalità, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, recapiti e simili anche in altre regioni italiane, nei paesi UE e non.

Art. 3 – OGGETTO E SCOPI

Il Consorzio si pone i seguenti obiettivi e svolge le seguenti attività, a favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi:

- Promuovere la cultura e l'educazione musicale, includendo tutte le attività connesse e collaterali, con particolare attenzione alla musica jazz.
- Contribuire allo sviluppo della conoscenza musicale da parte del pubblico e allo sviluppo delle competenze professionali di artisti e operatori.
- Promuovere con continuità e stabilità l'attività musicale sul territorio, favorendo il consolidamento delle realtà artistiche di valore del Piemonte.
- Valorizzare le realtà organizzate in forme associative, consortili, ecc..., che operano sul territorio nel campo della musica e dei suoi aspetti complementari.

- Valorizzare le competenze e le specificità delle suddette realtà, contribuendo al loro arricchimento attraverso un'attività di networking; creare una rete regionale, nazionale e internazionale di supporto che, conformandosi quale elemento di rappresentanza presso istituzioni e altri organismi, ne implementi la visibilità promuovendo forme di comunicazione congiunta.
- Promuovere partnership con realtà del territorio specializzate in comunicazione, con particolare attenzione alle nuove tecniche di diffusione.
- Realizzare o aderire a network nazionali e internazionali, con l'assunzione della rappresentanza per il Piemonte.
- Promuovere scambi artistici, culturali, progettuali, organizzativi, tra gli associati e, all'esterno, in rappresentanza di questi ultimi con partner nazionali e internazionali.
- Sviluppare le opportunità offerte dagli aspetti complementari all'attività artistica musicale: didattica, formazione, documentazione archivistica, discografia, editoria, organizzazione, produzione, amministrazione, coreutica, servizi tecnici e logistici, ecc...
- Promuovere il networking con altre forme di arte e cultura.
- Costituire un punto di riferimento consultivo per pubbliche amministrazioni e enti che promuovono attività musicali in Piemonte, con l'obbligo di mettere a disposizione delle stesse le migliori competenze maturate sul territorio in riferimento alla musica jazz e d'arte contemporanea.

ATTIVITA' ACCESSORIE:

Per il raggiungimento di tali scopi, il Consorzio potrà inoltre:

- Curare la formazione, l'aggiornamento degli aderenti al Consorzio sotto il profilo artistico, tecnico e giuridico-amministrativo, offrendo servizi di management e di avviamento alla professione artistico-musicale.
- Curare ogni altra attività necessaria o, comunque, utile per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto; effettuare attività di merchandising e produzione e la diffusione con ogni mezzo di materiale educativo e promozionale inerente l'attività perseguita, sempre che non diventi attività prevalente.
- Collaborare con enti e associazioni aventi finalità analoghe, promuovendo l'interazione delle reciproche attività.

Il Consorzio, nell'ambito e in conformità agli scopi istituzionali, può svolgere ogni attività consentita dalla Legge ritenuta necessaria, utile o, comunque, opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale immobiliare e mobiliare, nonché stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati. Per tale opera, il Consorzio si avvale, prevalentemente, di prestazioni volontarie e gratuite da parte dei propri associati.

Il Consorzio può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, salvo quanto disposto dall'art. 17, 5°co. CTS, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d. Lgs 03 Luglio 2017 n.117.

Il Consorzio può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito

Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consorzio può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 – ASSOCIATI

Possono aderire al Consorzio le persone fisiche, italiane e straniere, e le Associazioni di Promozione Sociale, altri Enti del Terzo Settore o Enti senza scopo di lucro, purchè il loro numero non sia superiore al 50% delle A.P.S.

L'appartenenza al Consorzio ha carattere libero e volontario; gli associati sono vincolati al rispetto della Legge, delle norme del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dai suoi Organi rappresentativi.

Gli associati devono avere i seguenti requisiti di ammissione nel pieno rispetto della democraticità della struttura associativa:

- condivisione delle finalità del Consorzio previste dal presente Statuto e impegno nell'adoperarsi per la realizzazione delle stesse;
- assenza di interessi personali che possano contrastare con quelli del Consorzio o risultare incompatibili con essi.

A tale scopo, gli associati devono presentare richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo in cui sia espresso l'impegno a rispettare i requisiti di cui sopra, con autocertificazione dei dati sottoscritti. Le domande saranno vagliate dal Consiglio Direttivo e l'adesione di un associato verrà considerata formalizzata all'atto del pagamento della quota associativa annuale nell'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo..

Il domicilio degli associati, per ogni rapporto tra loro e con il Consorzio, è quello risultante dal registro associati.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti del Consorzio.

L'ammissione al Consorzio non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali, facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, e a essere eletti alle cariche sociali.

I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi del Consorzio, quale deliberata dagli Organi sociali e a essi consensualmente assegnata.

Non è ammesso per i volontari associati stipulare con il Consorzio alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

ART. 5 – PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO.

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza.

Recesso: può avvenire in qualsiasi momento con preavviso di almeno 3 (tre) mesi a mezzo lettera raccomandata a.r. o pec, fatto salvo l'adempimento di tutti gli obblighi assunti nei confronti del Consorzio e dei singoli consorziati.

Esclusione: è deliberata dal Consiglio Direttivo ex art. 25, co. 1, lett. e) C.T.S.

Sono causa di esclusione:

- comportamenti, atti, circostanze che compromettono, pregiudicano e danneggiano gli interessi o l'immagine del Consorzio;
- l'inadempienza degli obblighi previsti dal presente Statuto, l'inosservanza delle norme ivi contemplate, il mancato pagamento delle quote, dei contributi, delle spese e di quant'altro ivi previsto;
- l'inosservanza delle deliberazioni degli organi sociali;
- il venir meno agli impegni assunti in qualità di associato.

Il provvedimento di espulsione deve essere motivato da grave inadempienza rispetto agli obblighi assunti a norma del presente Statuto ovvero dall'assunzione da parte dell'associato di comportamenti che siano in grave contrasto con le finalità istitutive o che comunque costituiscano motivo di grave pregiudizio morale o materiale agli interessi tutelati dal Consorzio.

La decisione dell'esclusione va comunicata per iscritto all'associato, unitamente alle motivazioni esposte nella delibera, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o altro mezzo equipollente che ne attesti la ricezione. L'esclusione ha effetto per l'associato con decorrenza dalla ricezione della relativa comunicazione.

Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di esclusione è consentito all'associato escluso di proporre ricorso scritto, da trasmettersi a mezzo raccomandata con avviso di ritorno (facendo fede la data di ricevimento), al Consiglio Direttivo, che deciderà in maniera inappellabile entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del ricorso. Il reclamo proposto non ha effetto sospensivo.

Per effetto dell'esclusione, il contributo associativo versato dagli associati espulsi individualmente per l'annualità in corso rimane acquisito dal Consorzio, essendo escluso ogni forma di rimborso di detto contributo.

Decadenza:

Sono cause di decadenza:

- il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
- la mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo;
- l'impossibilità a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- la dichiarazione di fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, le procedure di concordato e di amministrazione controllata, la cessazione dell'attività.

Per la pronuncia della decadenza, si applica la procedura sopra riportata per l'esclusione.

In nessun caso la perdita della qualifica di associato attribuisce allo stesso diritti di liquidazione. I conferimenti in denaro o in altra forma, nonché le somme precedentemente versate a fondo perduto saranno trattenute dal Consorzio, sia a titolo di copertura delle spese di gestione, sia a titolo di penalità, con espressa esclusione della restituzione all'associato di qualsiasi somma o bene. Sarà ammessa la restituzione dei soli beni di proprietà dell'associato e concessi al Consorzio in visione, in comodato o ad altro titolo non traslativo della proprietà.

L'associato che a qualunque titolo perde tale qualifica, rimane obbligato per gli impegni in corso e fino all'esaurimento delle corrispondenti obbligazioni, impegnandosi, altresì, a definire i rapporti giuridici in essere, in qualità di associato.

ART. 6 – ORGANI SOCIALI

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).

ART. 7 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dagli associati persone fisiche e dai rappresentanti delle associazioni e/o enti aderenti, con diritto di voto unitario, cioè a ogni associazione/ente compete un voto, che è considerato espressione del voto dei tesserati agli stessi, risultanti alla data del 31/12 dell'anno precedente.

Il nominativo del rappresentante sarà comunicato dal Legale Rappresentante dell'associazione e potrà essere variato con comunicazione scritta (cartacea o in via informatica).

ART. 8 – CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è il massimo organo del Consorzio e le sue deliberazioni sono sovrane.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e ogni 5 (cinque) anni in occasione del rinnovo degli Organi, nonché, in via straordinaria, ogni qualvolta ne venga richiesta per iscritto la convocazione da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente per iscritto specificando gli argomenti dell'Ordine del Giorno, che deve essere inviato almeno dieci giorni prima della data prevista alle Associazioni consorziate.

La convocazione sarà inviata a mezzo posta o, preferibilmente, in via informatica (mail o pec) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione o nomina.

L'Assemblea può svolgersi con le stesse modalità anche in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire

oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tale modalità, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Presidente del Consorzio presiede l'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale può essere consultato da tutti gli Associati che hanno diritto di trarne copia.

L'Assemblea delibera validamente in prima convocazione a maggioranza dei componenti e in seconda convocazione, che potrà aver luogo in un giorno successivo alla prima, con la presenza di qualsiasi numero di componenti.

Le delibere dell'Assemblea sono valide e approvate se ottengono la maggioranza dei voti dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea delibera con voto palese per alzata di mano, fatto salvo il potere di scelta dell'Assemblea stessa di chiedere votazione segreta.

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo;
- deliberare circa l'indirizzo della sede legale del Consorzio;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Consorzio.

In questi casi le decisioni sono deliberate a maggioranza dei 3/4 degli associati.

Ciascun delegato può farsi portatore di non più di 1 (una) delega.

ART. 9 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Compete all'Assemblea, in linea generale:

- approvare gli indirizzi generali e programmatici verificandone la corrispondenza con l'art. 3 (Oggetto e Scopi);
- esaminare e approvare il Bilancio Preventivo, il Conto Consuntivo e la relazione del Presidente;
- approvare la relazione presentata dai Revisori dei Conti, se il Collegio è costituito;
- apportare modifiche allo Statuto;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti, se ritenuto necessario;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea fra i soci aderenti.

Le cariche dei Consiglieri e del Presidente, così come quelle di tutti gli associati, sono gratuite.

Per il primo mandato il Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta venga formulata richiesta scritta da almeno 1/3 dei Consiglieri.

La convocazione avviene a mezzo di lettera inviata (anche tramite e-mail) a ciascun Consigliere almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione; per decisioni urgenti la convocazione può avvenire anche telefonicamente da parte del Presidente.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora di seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in videoconferenza con le stesse modalità previste sul punto per lo svolgimento dell'Assemblea dall'art. 8) del presente Statuto.

Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno la maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei Consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle riunioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi richiamati nel punto 3 del presente Statuto e, in attuazione delle delibere programmatiche stabilite dall'Assemblea; è la sede in cui vengono vagliate e accolte le proposte provenienti dagli associati e in cui si programma la loro realizzazione.

Il Consiglio dura in carica 5 (cinque) anni e i Consiglieri sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, l'Assemblea provvede all'elezione dei componenti mancanti.

I Consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice Presidente e non sono ammesse deleghe.

ART. 11 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo provvede a:

- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- intervenire sull'osservanza dello Statuto e della norme regolamentari;
- nominare il Segretario su proposta del Presidente;
- redigere il programma annuale di attività, il Bilancio Consuntivo, il Bilancio Preventivo e la relazione annuale da sottoporre all'Assemblea;

- predisporre i regolamenti interni di rapporti tra gli associati;
- determinare la quota associativa;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- compiere tutti gli atti per ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità del Consorzio.

Il Consiglio può attribuire con propria delibera una o più sue competenze a un membro, quando sia necessario occuparsi di singole attività.

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nella misura e nei modi determinati da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

ART. 12 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto tra i Consiglieri del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dura in carica fino al rinnovo delle cariche sociali ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di impedimento grave sostituisce il Presidente nei suoi compiti il Vice Presidente.

Il Presidente ha i seguenti compiti:

- proporre al Consiglio Direttivo le modifiche del regolamento;
- provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- rappresenta il Consorzio, a tutti gli effetti, nei confronti dei terzi e in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea, convoca e coordina il Consiglio;
- propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario;
- firma gli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

- stipula i contratti e le convenzioni che riguardano l'Associazione, inclusi i rapporti con le banche;
- provvede ai pagamenti, con facoltà di delegare tale funzione a un Consigliere che assume in tal caso, la qualifica di Tesoriere.

ART. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Qualora necessario per disposizioni di Legge o per decisione dell'Assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti sarà composto da 3 (tre) componenti eletti dall'Assemblea, dura in carica quanto il Collegio Direttivo ed è rieleggibile.

L'incarico di Revisore dei Conti sarà incompatibile con la carica di Consigliere.

Il Collegio verifica la gestione contabile e finanziaria dell'Associazione accertando l'esattezza delle scritture contabili e quant'altro attinente l'amministrazione in genere.

Presenta all'approvazione dell'Assemblea la relazione sui compiti da essa stessa svolti.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e la gratuità del mandato valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti delibera a maggioranza semplice e la sua convocazione avviene con le modalità previste per quella del Consiglio Direttivo.

ART. 14 – SPESE CONSORTILI

La partecipazione di qualsiasi associato alle attività associative è **esclusivamente a titolo gratuito**, anche per chi ricopre cariche sociali.

Ogni associato, Consigliere o membro di comitati elettivi, per le spese da esso sostenute per svolgere l'attività, avrà diritto al **rimborso soltanto nei limiti stabiliti dall'Assemblea**.

Oltre alla quota associativa di iscrizione annuale obbligatoria, una o più Associazioni potranno decidere di fare fronte alle spese di gestione ordinaria e straordinaria, previa approvazione del Consiglio, con previsione di restituzione in base alla disponibilità in cassa dei fondi necessari.

ART. 15 – SPESE PER INIZIATIVE DI INTERESSE DI ALCUNI ASSOCIATI

Il Consorzio potrà favorire iniziative di interesse anche di alcuni soltanto degli aderenti, i cui eventuali costi saranno esclusivamente sostenuti dagli stessi, escludendosi nel modo più assoluto che spese di interesse di alcuni possano essere poste a carico di tutti gli associati.

Qualora i progetti comuni divengano numerosi e/o consistenti, il Consiglio Direttivo potrà deliberare la costituzione di una struttura di coordinamento e/o segreteria permanente, determinandone limiti, preventivi di spesa e ripartizione dei costi tra gli aderenti ai progetti.

Il Regolamento dovrà anche stabilire le modalità per i vari associati di proporre agli altri iniziative, alle quali potrà aderire chi degli altri ne avrà interesse o alle quali l'Assemblea potrà deliberare di partecipare come "Consorzio" stesso.

Nel Regolamento saranno definiti strumenti e criteri per elaborare il progetto in ogni iniziativa che sarà proposta, definendone obiettivi, beneficiari, tempi, mezzi, risorse economiche, tecnologie necessarie, partecipazione degli associati e quant'altro necessario.

ART. 16 – FINANZE E PATRIMONIO

Il patrimonio del Consorzio è costituito da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;

- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, ai loro familiari e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- l) beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo;
- m) eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva, dal denaro in cassa, in deposito di conto corrente o in fondi di investimento,
- n) proventi derivanti dalla raccolta fondi.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno e il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall'Assemblea, ogni anno, entro il 30 aprile. L'eventuale avanzo di gestione e fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto, va reinvestito in iniziative esclusivamente finalizzate allo sviluppo e promozione delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Non spetta alcun accredito o rimborso dei contributi versati e/o di una quota del patrimonio del Consorzio in favore degli associati e/o dei loro aventi causa nel caso di cessazione del rapporto di adesione per qualsiasi ragione.

ART.17– LIBRI SOCIALI

I libri sociali sono quelli prescritti dalla Legge: i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti nonché il libro degli Associati.

I libri sociali sono visibili per estratto a tutti gli Associati; le copie sono a spese del richiedente.

ART. 18 – SCIOGLIMENTO

La durata dell'Associazione è illimitata.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio sociale residuo sarà devoluto, previo parere favorevole del competente ufficio regionale afferente al RUNTS, di cui all'art. 45, co.1. Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Nessun indennizzo, sotto qualsiasi forma, verrà riconosciuto a coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche sociali al momento dello scioglimento, essendo tali cariche espressamente intese come gratuite.

ART. 20 – DIVIETO DI CONCORRENZIALITA'

Il Consorzio non potrà mai operare in modo tale da arrecare pregiudizio alle associazioni aderenti, che, in quanto costituite precedentemente allo stesso, mantengono ogni libertà di scelte, programmi, attività e iniziative di qualsiasi genere. Pertanto, il Consorzio non potrà assumere iniziative che possano fare “concorrenza” a quelle di uno o più associati, a meno che, all’unanimità, venga deciso di devolvere una o più attività al Consorzio.

Criteri e procedure attuative saranno definiti nel Regolamento.

I singoli associati sono invitati a operare in modo da collaborare tra di loro e non creare concorrenza con altri associati nello svolgimento delle proprie attività.

ART. 21 – CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a ogni ragionevole sforzo per dirimere ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra loro per l’interpretazione del presente Statuto o per l’attuazione di obblighi generati da esso; in caso di mancata intesa, sarà consentito adire la giustizia ordinaria, stabilendo fin d’ora che il Foro competente sarà quello di Torino.

ART. 22 – NORME TRANSITORIE

Il Presidente viene delegato ad apportare al presente Statuto ogni variazione che si rendesse indispensabile:

- a seguito di emanazione di norme di Legge o regolamentari che comportino la necessità di adeguamento statutario;
- a seguito di formali richieste di adeguamento da parte di Organi e Istituzioni dello Stato, laddove questi riscontrassero carenze normative per la procedura di riconoscimento specifico.

Tali variazioni dovranno essere ratificate dall’Assemblea.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e alle disposizioni di Legge in materia.

Torino, 09 giugno 2022

Ruth

Roberto Domenico Gioia

Fulvio Ollero

Donna Cipriotti

Carlo G. In
per il
per il